

PROVINCIA DI GROSSETO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI ESTERNE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 10 DEL 27.02.96

Art. 1

Norme di legge e principi generali

1. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni ed attività l'Amministrazione si avvale delle prestazioni e della collaborazione delle proprie strutture e del proprio personale.
2. Ferme restando la norma generale di principio sancita dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive disposizioni correttive (che, per le particolari esigenze ivi previste, consente il conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza) e le generali disposizioni della legge 23 novembre 1939, n° 1815, e in particolare degli articoli 1 e 2 della legge stessa, il ricorso, a tempo determinato, alle collaborazioni esterne, in particolare di quelle di cui agli articoli 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n° 142, e 57 del vigente Statuto, è consentito, in deroga a quanto disposto al primo comma, per attività professionali per le quali siano richieste una abilitazione, autorizzazione e/o qualificazioni professionali non possedute da alcuno dei dirigenti in servizio e comunque non esistenti all'interno della complessiva struttura dell'Amministrazione anche in ragione del carattere di interdisciplinarietà che talora taluni interventi richiedono per il migliore perseguimento dei pubblici interessi.
3. Nel rispetto delle leggi vigenti gli incarichi di alta professionalità, di cui al comma precedente, possono avere per oggetto:
 - a) la trattazione, la progettazione, lo studio e la soluzione di particolari compiti o problemi o affari e procedure di particolare importanza;
 - b) l'assistenza e la consulenza in determinati settori o materie, nonché attività di regolamentazione, programmatorie e di studio di particolare rilievo scientifico, tecnico o giuridico;
 - c) le attività di assistenza e di consulenza legale, informatica, organizzativa, contabile, tributaria e assicurativa, ivi comprese quelle prestate per la formulazione di programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e del personale, quando richiedono apporti di alta professionalità.
4. Resta salvo, nella materia oggetto del presente regolamento, quanto previsto da speciali disposizioni di legge, anche regionali, o regolamentari e, in particolare, in materia di formazione professionale e della legge 11/2/1994, n.109 in materia di lavori pubblici, nel testo in vigore, nonché da fonti comunitarie operanti nel nostro ordinamento.
5. I provvedimenti di ricorso alle collaborazioni, di cui al comma 2, devono essere motivati a norma dell'articolo 3 della legge 7/8/1990, n.241, e, in particolare, ai sensi del comma 1 di tale articolo, in quanto provvedimenti amministrativi concernenti materie che attengono all'organizzazione e al personale.
6. Atteso e fermo restando quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n.142, dall'articolo 57 del vigente Statuto e dai precedenti commi 1, 5 e 5 del presente regolamento, il ricorso alle collaborazioni esterne, previste dal precedente comma 2, è consentito nei modi e nei limiti di cui al regolamento stesso, al fine del raggiungimento di determinati obiettivi individuati dall'Amministrazione e che richiedano, per gli studi, progetti e definizione, l'apporto di specifiche conoscenze.
7. Per l'affidamento a convenzione e a termine delle collaborazioni, di cui la comma precedente, nel ricorrere dei presupposti, di cui al precedente comma 2, saranno interpellati, in relazione alle competenze istituzionali e alle cognizioni giuridiche, tecniche

e/o scientifiche rilevanti, organi o istituti di pubbliche amministrazioni, oppure, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n.1815, e in particolare dagli articoli 1 e 2 di tale legge, studi professionali che, notoriamente per le loro caratteristiche o per le significative esperienze acquisite, diano specifico affidamento circa lo svolgimento dell'incarico da attribuire. Per i professori universitari si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 11, commi 4 e 5, nel testo in vigore.

Art.2

Affidamento degli incarichi

1. Qualora l'Amministrazione interpelli gli organi e gli istituti di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi de precedente articolo 1, comma 7, si avvarrà delle loro prestazioni sulla base di apposite convenzioni. Ove, invece, tali pubbliche amministrazioni non possono fornire direttamente le richieste prestazioni, l'Amministrazione potrà avvalersi, a convenzione, di soggetti designati dai suddetti organi istituti in ragione degli specifici titoli di abilitazione, di autorizzazione e qualificazione e/o di rapporti giuridici con gli stessi e rilevanti ai fini delle prestazioni richieste.
2. Fuori dei casi previsti dal precedente comma 1, ai fini dell'affidamento dell'incarico nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l'Amministrazione deve tenere conto:
 - a) dell'attitudine e delle particolari abilitazione, autorizzazione e/o qualificazione, con riferimento alle caratteristiche dell'incarico, risultanti dai "curricula";
 - b) dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi analogo oggetto;
 - c) della necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi.
3. L'atto di affidamento, a convenzione, dell'incarico, da adottarsi nel rispetto delle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, deve indicare gli elementi giustificativi della scelta, con menzione espressa dei titoli e della particolare qualificazione professionale dell'incaricato, oltre al compenso previsto, alle modalità di pagamento, alle forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato e al termine di esecuzione dell'incarico.
4. Il compenso sarà quantificato in ragione della complessità e difficoltà dell'incarico.

Art.3

Convenzioni

1. Le convenzioni precisano che è vietato all'incaricato intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

Art.4

Modalità di svolgimento degli incarichi

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico loro assegnato, agli incaricati può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici e dagli atti, nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, basi dati e risorse hardware della Provincia e di sentire i dirigenti responsabili.
2. Per l'espletamento dell'incarico può essere previsto che l'incaricato possa avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia, pur rimanendo unico referente e responsabile dell'incarico conferitogli.

3. La Provincia è sollevata dall'incaricato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.
4. Qualora l'incaricato, ai fini della esecuzione dell'incarico affidatogli, non proceda nel termine assegnatogli e/o con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, la Provincia può, con apposito provvedimento amministrativo, revocare l'incarico, previo preavviso di venti giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro tale termine l'incaricato potrà rimettere le proprie controdeduzioni. Dopodiché l'Amministrazione provvederà anche alla liquidazione del compenso dovuto per l'opera prestata, fatta salva l'utilizzazione piena ed esclusiva di tutti gli elaborati prodotti.

Art. 5

Corresponsione dei corrispettivi per gli incarichi

1. La corresponsione dei corrispettivi dell'incarico professionale viene effettuata, di norma, al termine dell'incarico. L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico, richiedendo, ove del caso, idonee garanzie per gli anticipi concessi.
2. Può essere previsto il trattamento di rimborso delle spese, se di missione, secondo l'equiparazione alla dirigenza burocratica dell'Ente.

Art. 6

Registro degli incarichi

1. E' istituito, presso il Settore "Contabilità e Bilancio", un registro degli incarichi assegnati, nel quale devono essere annotati, oltre a tutti gli incarichi, i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.
2. Copia autenticata di un estratto del registro è trasmessa, per la parte riferentesi al relativo esercizio finanziario, al Consiglio provinciale in allegato al conto consuntivo.

Art. 7

Norma finale

1. Fatte salve ad ogni effetto le disposizioni normative di vigenti leggi speciali, sono abrogate le norme di precedenti regolamenti dell'Amministrazione in materia, incompatibili con quelle previste dal presente regolamento.